



CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE DELLA LIGURIA
CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

DELIBERA IN DATA 30/04/2008, n°43

OGGETTO: Parere in ordine al Disegno di Legge n.344 del 1.04.08: Disposizioni di adeguamento della normativa regionale.

L'anno duemilaotto, addì trenta del mese di aprile, alle ore 15.00, in Genova, nel Salone del Palazzo della Provincia, si è adunato in seduta di prima convocazione il Consiglio delle Autonomie Locali della Liguria per deliberare sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Presiede il Presidente Repetto

Partecipa in qualità di Segretario: Bruno Cervetto

Sono presenti all'esame della pratica n. 28 Consiglieri

Il Consiglio delle Autonomie Locali

- Visto l'art. 5, 1° comma, lett. b) e lett. c) dell a L.R. 26.5.2006, n.13;
- Considerato che in data 03.04.2008 è pervenuto al C.A.L. il D.D.L. n. 344 del 01.04.2008;
- Visto l'o.d.g. inviato ai Consiglieri prot. 32 in data 21 aprile 2008 e che in tale o.d.g. è iscritto al n. 2.1 l'espressione del parere relativo al provvedimento sopraindicato;
- Sentito il Presidente

Delibera

Di formulare il parere in ordine al sopraindicato D.D.L. n. 344 del 01.04.2008:

“Il disegno di legge n. 344 del 1 aprile 2008 “ disposizioni di adeguamento della normativa regionale “ in forza del principio di economicità dell'azione amministrativa, raggruppa le differenti esigenze rappresentate dalle strutture regionali, per modificare la vigente normativa regionale con integrazioni o modifiche; rese necessarie, a causa di mutamenti del quadro legislativo nazionale; in altri casi, invece, per far fronte ad esigenze di carattere procedurale ed organizzativo.

Articolo 10

(Diritti per la tenuta del registro delle imprese che svolgono attività di recupero rifiuti in procedura semplificata)

L'unico articolo del disegno di legge che riguarda i diritti per la tenuta del registro delle imprese che svolgono attività di recupero dei rifiuti in forma semplificata è l'art. 10.

Si ritiene indispensabile che l'art. 10, comma 1 indichi espressamente le misure e le modalità di versamento del diritto, non essendo sufficiente un mero rinvio alle leggi statali vigenti, in quanto è incerta la vigenza del D.M. 350/98 (che pure è affermata nella parte descrittiva delle modifiche). Il D.M. sembra abrogato dal D.Lgs 152/2006 (in quanto conteneva esso stesso disposizioni in contrasto e, comunque, diverse, rispetto a quelle del D.M.).

*Insomma: sarebbe sufficiente che la vigenza del D.M. fosse affermata (non solo nella parte illustrativa), ma nel primo comma del Disegno di Legge; oppure, il Disegno potrebbe autonomamente prevedere le modalità e la misura del diritto. **Non è opportuno un semplice richiamo alle norme statali vigenti, che nessuno sa con certezza quali siano.***

Articolo 12

(Modifiche alla legge regionale 4 ottobre 2006, n. 28 (Organizzazione turistica regionale))

Come a suo tempo rimarcato nelle osservazioni dell'Amministrazione Provinciale di Genova derivanti dall'esame del DDL n. 276 "TESTO UNICO IN MATERIA DI STRUTTURE TURISTICO- RICETTIVE E BALNEARI" (oggi Legge Regionale n. 2/2008) e a maggior ragione in previsione delle nuove competenze in materia affidate alle Province, valutato il "peso" – per mole di lavoro rapportata alle risorse umane attualmente disponibili nei competenti uffici dell'Area 11 - Turismo – appare urgente e necessario adeguare le risorse da mettere a disposizione degli uffici per l'espletamento delle ulteriori ed ampliate pratiche amministrative legate sia alle procedure di classificazione che di vigilanza per tutte le strutture ricettive e balneari.

Si plaude, pertanto, al principio dell'attualizzazione dei costi del personale rispetto alla pianificazione già prevista per l'attuazione della LR 13/91. In tale contesto è necessario tuttavia dettagliare quanto segue:

- 1) nell'ambito della concertazione, a quanto ammonterebbe il costo attualizzato del personale*
- 2) come verrebbe definita la tabella organica definitiva alla luce delle nuove funzioni delegate alle Province a seguito entrata in vigore della LR 2/2008. In particolare, dal momento che per il personale già trasferito il costo è fotografato a tutto dicembre 2006, si propone il seguente emendamento:*

Emendamento N. 1

L'art. 12 comma 1 è sostituito dal seguente (inserimento comma 8. all'art. 4 della LR 28/2006):

1. "L'articolo 4 della legge regionale 4 ottobre 2006 n. 28 (Organizzazione turistica regionale) e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

"Articolo 4. (Disposizioni per l'esercizio delle funzioni attribuite alle Province)

1. Le Province sono tenute a fornire alla Regione informazioni e dati relativi alle funzioni attribuite dalla presente legge e, annualmente, una relazione sull'andamento delle funzioni stesse.

2. La Regione mette a disposizione delle Province ogni utile elemento conoscitivo in suo possesso.

3. Per il costo del personale addetto agli uffici IAT, nell'ambito dell'esercizio delle funzioni attribuite ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera g), sono assegnate annualmente specifiche risorse finanziarie alle Province e al Comune di Genova che fanno riferimento alle spese sostenute dalle APT per il personale degli IAT gestiti direttamente dai medesimi enti nel corso dell'esercizio 2006. La Regione attribuisce inoltre alle Province e al Comune di Genova risorse finanziarie per le altre spese di funzionamento degli IAT gestiti direttamente e per quelle sostenute a titolo di convenzione o di contribuzione per gli IAT gestiti da terzi. Il costo per la Regione non può essere inferiore ai finanziamenti regionali assegnati alle APT nel 2006 per le stesse finalità di cui al presente comma.

4 Per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera h), la Regione attribuisce annualmente alle Province e al Comune di Genova risorse non inferiori ai contributi regionali assegnati alle APT nel corso dell'esercizio 2006 per le attività di

promozione locale. Per le Province il costo del personale addetto alla promozione locale è calcolato nell'ambito delle risorse di cui al comma 6.

5. Per i contributi alle Associazioni Pro loco la Regione assegna annualmente alle Province gli stanziamenti previsti dall'articolo 5 della legge regionale 11 aprile 1996, n. 17 (Disciplina delle associazioni pro loco) e successive modificazioni.

6. Per l'esercizio delle ulteriori funzioni attribuite alle Province dall'articolo 3, sono assegnati alle stesse i finanziamenti pari al costo della dotazione organica necessaria all'espletamento di dette funzioni, approvata dalla Giunta regionale previo confronto con le Amministrazioni provinciali. Il totale dei fondi assegnati non può essere inferiore a quello assegnato alle Province per analoghe finalità nel 2007.

7. Annualmente la Giunta regionale adegua il costo di cui al comma 6, qualora intervengano variazioni nelle funzioni attribuite che comportino modifiche dei carichi di lavoro.

8. La Giunta regionale adegua con cadenza quinquennale il costo del personale a tempo indeterminato di cui ai commi 3) e 6) alle intervenute modifiche nel trattamento economico previste dai contratti collettivi nazionali di comparto.”

Il CAL chiede inoltre l'inserimento nel DDL di due ulteriori articoli:

Art. 15:

Con la L.R. n.20/2006 art.46 l' art. 101, 5° comma della L.R. n.18/1999 è stato modificato, limitando la possibilità di utilizzo dei proventi dei canoni demaniali ai soli interventi di manutenzione ordinaria.

L'art. 46 della L.R. n.20/2006 è stato oggetto di incontri con la Regione Liguria, nel corso dei quali è stato appurato che la suddetta limitazione all'uso dei canoni demaniali, non è dovuta alla necessità di adeguarsi alla normativa statale, come invece era stato affermato in un primo tempo dalla Regione; il C.A.L. ritiene pertanto di proporre la modifica di cui sopra, affinché possa continuare, da parte delle Province Liguri, l'attività di miglioramento dell'assetto idrogeologico, utilizzando i proventi dei canoni demaniali”.

Art. 16.

Con la L.R. 3.7.2007, n.23: “Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica di rifiuti solidi”, la Regione Liguria ha tra l'altro sancito (art.15) che la quota del 10% del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi deve essere destinata esclusivamente alla svolgimento di interventi in campo ambientale, con priorità alla gestione integrata dei rifiuti.

Il tributo speciale per il deposito dei rifiuti solidi è stato istituito ai sensi della Legge n. 549 del 28 dicembre 1995 ad oggetto “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica”. In particolare il comma 24 dell'art.3 della citata Legge stabilisce che “Al fine di favorire la minore produzione di rifiuti e il recupero dagli stessi di materia prima e di energia, a decorrere dal 1° gennaio 1996 è istituito il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi ...”. Il successivo comma 27 statuisce che “...una quota del 10 per cento di esso spetta alle province “.

Secondo quanto dispone il comma 30, il tributo in argomento è versato alla regione dal soggetto passivo (gestore della discarica) entro il mese successivo alla scadenza del trimestre solare in cui sono state effettuate le operazioni di deposito ; l'ente regione versa a sua volta alla provincia il pertinente gettito.

L'entrata relativa è sicuramente da qualificarsi per l'ente Provincia quale entrata di carattere tributario di cui al Titolo I ex art.2 D.P.R. n.194/1996 ; entrata la cui iscrizione ed utilizzazione in bilancio risulta assolutamente franca rispetto a qualsivoglia specifica spesa, in ossequio al principio di bilancio dell'unità normativamente sancito nel TUEL all'art.162 comma 2, che recita : "Il totale delle entrate finanzia indistintamente il totale delle spese, salve le eccezioni di legge", eccezioni che, peraltro, a giudizio della scrivente, non possono essere dettate che da legge statale, stante la riserva di legge in materia.

La previsione di destinazione vincolata, sancita dall'art. 15 della legge in oggetto citata, si configura, ad avviso delle Province, come adottata in violazione di riserva di legge, e contraria a chiare norme dell'ordinamento contabile dello Stato.

Il CAL propone quindi di inserire nel DDL i due seguenti articoli:

Art. 15

L'art.101 , 5° comma, della L.R. n.18/1999 è modifi cato come segue:

"I canoni sono introitati dalla Regione e dalle Province secondo le rispettive competenze e destinati al finanziamento della gestione del demanio idrico, di interventi di tutela delle risorse idriche ed all'assetto idrico ed idrogeologico sulla base delle linee programmatiche di bilancio."

Art. 16

L'art. 15 della L.R. 3.7.2007, n.23 "Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica di rifiuti solidi", è modificato come segue:

La quota del 10 per cento del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, spettante ai sensi dell'articolo 3, comma 27, della L. n. 549/1995 alle Province, viene ripartita tra le medesime sulla base dei quantitativi di rifiuti conferiti nelle discariche ubicate nel territorio provinciale".

Di inviare la predetta deliberazione al Consiglio Regionale della Liguria ai sensi dell'art. 5, della L.R. 26.5.2006 n.13

Procedutosi a votazione palese per alzata di mano, con l'assistenza degli scrutatori, si constata il seguente risultato:

Presenti	N. 28
Votanti	N. 28
Maggioranza	N. 15
Voti Favorevoli	N. 28
Voti contrari	N. 0
Astenuti	N. 0

Il Presidente in conformità dichiara approvata la proposta del Consiglio.

DEL CHE SI E' REDATTA LA PRESENTE DELIBERAZIONE N. 43

CHE PREVIA LETTURA E CONFERMA, VIENE COSI' SOTTOSCRITTA

F.to IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(Alessandro REPETTO)

F.to IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
(Bruno CERVETTO)

**COPIA CONFORME PER USO AMMINISTRATIVO DEL PROVVEDIMENTO ESTRATTO
DALLA RACCOLTA DEGLI ATTI ORIGINALI DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE
LOCALI DELLA LIGURIA ADOTTATI NELLA SEDUTA DEL 30 aprile 2008**

Genova 30 aprile 2008

**Il Segretario
Dr. Bruno Cervetto**